

**Causa C-168/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 marzo 2021

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

26 gennaio 2021

**Ricorrente in cassazione:**

Procureur général près la cour d'appel d'Angers

---

**I. Oggetto ed estremi del ricorso**

- 1 Con sentenza del 9 ottobre 2009, la Corte di appello di Genova (Italia) ha condannato KL a pene detentive per quattro reati commessi durante le manifestazioni contro il vertice del G8.
- 2 La pena detentiva più elevata (dieci anni) è stata inflitta per il reato di «devastazione e saccheggio» (articolo 419 del codice penale) costituito da sette azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, vale a dire
  - 1) danneggiamento di arredi urbani e proprietà pubbliche;
  - 2) danneggiamento e saccheggio di un cantiere;
  - 3) danneggiamento totale dei locali dell'istituto di credito «Credito Italiano»;
  - 4) danneggiamento ed incendio totale di un'autovettura Fiat Uno;
  - 5) danneggiamento totale da incendio ai locali dell'istituto di credito «Carige»;
  - 6) danneggiamento ed incendio totale di un'autovettura Fiat Brava;
  - 7) danneggiamento totale e saccheggio di un supermercato.

- 3 La Corte suprema di cassazione (Italia) ha respinto il ricorso di KL.
- 4 Il 6 giugno 2016, le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti di KL ai fini dell'esecuzione delle pene detentive a suo carico.
- 5 Con sentenza del 4 novembre 2020, la chambre de l'instruction d'Angers (sezione istruttoria di Angers, Francia) ha, in sostanza, rifiutato di consegnare KL alle autorità italiane per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo nella misura in cui era stato emesso per l'esecuzione della condanna a dieci anni di reclusione inflitta per devastazione e saccheggio.
- 6 La sezione istruttoria ha infatti rilevato che due delle azioni alla base di tale reato non erano suscettibili di costituire un reato in Francia, vale a dire, da una parte, il danneggiamento dei locali del Credito Italiano (azione n. 3) e, dall'altra, il danneggiamento da incendio dell'autovettura Fiat Brava (azione n. 6).
- 7 Da un lato, KL si trovava semplicemente nelle vicinanze dell'istituto finanziario mentre altre persone appartenenti allo stesso gruppo commettevano atti di distruzione e, dall'altro, per quanto riguarda la distruzione e l'incendio dell'autovettura, KL è stato solamente avvistato «vicino all'autovettura» con un bastone in mano.
- 8 La sezione istruttoria ha quindi concluso che, per tali due fatti, la condizione della doppia incriminazione fosse carente, in assenza di una personale partecipazione di KL ad un atto materiale qualificato come reato dalla legge francese.
- 9 Poiché il giudice italiano ha analizzato i sette fatti come facenti parte di un insieme indissociabile, la condizione della doppia incriminazione esige di escludere tutti i fatti indissociabili puniti sotto la qualifica di devastazione e saccheggio dall'articolo 419 del codice penale italiano.
- 10 Il procureur général d'Angers (procuratore generale di Angers) ha presentato ricorso in cassazione avverso tale sentenza.

## **II. Diritto dell'Unione**

### *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

- 11 L'articolo 49, dal titolo «Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», prevede:

«(...)

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

*Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI)*

- 12 L'articolo 2, dal titolo «Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo», prevede:

«(...)

4. Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso».

- 13 L'articolo 4, dal titolo «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», prevede:

«L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

- 1) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; (...)

### **III. Il ricorso del procureur général d'Angers**

- 14 Il Procureur ritiene, in particolare, che, se la sezione istruttoria ha considerato che le due azioni relative al danneggiamento dello stabilimento del Credito Italiano e alla distruzione e incendio della Fiat Brava non costituivano reato, gli spettava solamente verificare che la pena pronunciata non superasse il massimo della pena prevista per i reati per i quali esisteva la doppia incriminazione.
- 15 A tale proposito, l'avocat général près la Cour de cassation (avvocato generale presso la Corte di cassazione) aggiunge, a sua volta, che, in primo luogo, il fatto che almeno una delle sette azioni contestate a KL per il reato di devastazione e saccheggio non sia punibile secondo il diritto penale francese non permette di concludere che la condizione della doppia incriminazione non sia soddisfatta per tale reato. Infatti, a suo avviso, KL avrebbe potuto essere ritenuto penalmente responsabile in Francia per danno o furto in relazione alle altre cinque azioni identificate con il reato di devastazione e saccheggio, non essendo contestato che tali fatti siano sufficienti a costituire tale reato secondo il diritto italiano.
- 16 In secondo luogo, egli sostiene che il ragionamento della sezione istruttoria, basato sulla natura indissociabile delle azioni ritenute costitutive del reato di devastazione e saccheggio, induce quest'ultima a valutare a quali condizioni tale reato debba essere considerato costituito secondo il diritto italiano, il che travalica le sue funzioni di controllo relative alla doppia incriminazione.

- 17 Infine, egli afferma che la soluzione che consiste nel rifiutare la consegna per l'esecuzione della pena pronunciata per devastazione e saccheggio equivale a garantire all'interessato l'impunità per la totalità dei fatti così sanzionati, anche se, per la maggior parte di essi, non è contestato che la consegna sarebbe stata possibile e la sanzione giustificata.
- 18 A tale proposito, egli si avvale della giurisprudenza della Cour de cassation, secondo la quale la consegna di una persona ricercata in virtù di un mandato d'arresto europeo può essere concessa quando è stata pronunciata una condanna a una pena unica per almeno uno dei reati che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 695-12 e 695-23 del Code de procédure pénale (codice di procedura penale) (contenuti nel capo dedicato al mandato d'arresto europeo) ed essa non ecceda la pena massima prevista per i reati che possono dar luogo alla consegna.
- 19 Egli sostiene che tale soluzione deve applicarsi anche nel caso di condanna per un unico reato caratterizzato da diverse azioni materiali, di cui alcune non possano dare luogo a consegna.

#### **IV. Giudizio della Cour de cassation**

- 20 Il ricorso solleva questioni concernenti la condizione della doppia incriminazione e l'applicazione del principio di proporzionalità da parte dello Stato di esecuzione.

#### ***Sulla condizione della doppia incriminazione***

- 21 L'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI consente allo Stato di esecuzione, per quanto riguarda i reati diversi da quelli indicati nell'elenco dei trentadue reati previsti al suo paragrafo 2, di subordinare la consegna alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
- 22 Correlativamente, l'articolo 4 della medesima decisione quadro, relativo ai motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, prevede, al paragrafo 1, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di eseguire il mandato d'arresto europeo quando la condizione della doppia incriminazione non sia soddisfatta.
- 23 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 38) si evince che, in sede di valutazione della doppia incriminabilità, spetta all'autorità competente dello Stato di esecuzione verificare se gli elementi materiali alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nel territorio dello Stato di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.

- 24 La Corte di giustizia precisa che, poiché la condizione della doppia incriminabilità costituisce un'eccezione alla regola di principio del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena, il campo d'applicazione del motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena, derivante dall'assenza di doppia incriminabilità, definito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909, deve essere interpretato quindi in maniera restrittiva, per limitare i casi di non riconoscimento e di non esecuzione (sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 46).
- 25 Infine, essa stabilisce che non è necessaria una corrispondenza esatta né tra le componenti del reato, quale definito dalle leggi, rispettivamente, dello Stato membro di emissione e di quello di esecuzione, né nella denominazione o nella classificazione dello stesso secondo le rispettive leggi nazionali (sentenza dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4, punto 35).
- 26 Nel caso di specie, KL è stato condannato a dieci anni di reclusione con l'accusa di devastazione e saccheggio per aver commesso una serie di sette fatti di danneggiamento o saccheggio. La sezione istruttoria della Corte d'appello di Angers ha concluso che due di queste azioni non potevano essere incriminate nel diritto francese. Essa ha per contro riconosciuto che cinque dei danneggiamenti potevano essere incriminati in Francia con la qualificazione di furto con danno e nella forma concorsuale.
- 27 Secondo il diritto italiano, il reato di devastazione e saccheggio si riferisce ad atti di distruzione e degrado multipli e massicci, che causano non solo un pregiudizio ai proprietari dei beni in questione, ma anche una violazione dell'ordine pubblico, che mette in pericolo il normale svolgimento della vita civile.
- 28 Secondo il diritto penale francese, il fatto di mettere in pericolo l'ordine pubblico attraverso la distruzione di massa di beni mobili o immobili non costituisce una fattispecie di reato specifica. Sono da considerarsi fattispecie di reato solo la distruzione, il danneggiamento e il furto con danneggiamento commessi, se del caso, in concorso, tali da causare un pregiudizio ai proprietari dei beni.
- 29 Si pone, quindi, la questione se la violazione dell'ordine pubblico che la Corte di appello di Genova e la Corte di cassazione italiana hanno preso in considerazione nei confronti di KL come elemento essenziale del reato di devastazione e saccheggio sia rilevante ai fini della valutazione della condizione della doppia incriminazione.
- 30 Sebbene non sia necessaria una corrispondenza esatta tra gli elementi costitutivi del reato nel diritto italiano e nel diritto francese, la violazione dell'ordine pubblico sembra, tuttavia, essere un elemento essenziale del reato di devastazione e saccheggio.
- 31 Ne consegue che, in tale caso, l'applicazione del principio della doppia incriminazione non sembra imporsi con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.

- 32 Su tale punto, la Cour de cassation rivolgerà alla Corte di giustizia le prime due questioni esposte di seguito.

***Sulla valutazione della proporzionalità di un mandato d'arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione***

- 33 Se il principio della doppia incriminazione non preclude la consegna, si pone allora la questione della proporzionalità della pena per la quale si chiede la consegna tenuto unicamente conto dei fatti per i quali è soddisfatta la condizione della doppia incriminazione.
- 34 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l'economia della decisione quadro 2002/584/GAI, implica, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di quest'ultima, che gli Stati membri sono in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato d'arresto europeo (sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, EU:C:2009:616, punto 57).
- 35 Infatti, questi ultimi, da un lato, possono rifiutarsi di eseguire tale mandato solo nei casi di non esecuzione di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro e, dall'altro, possono subordinarne l'esecuzione alle sole condizioni previste dall'articolo 5 (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36).
- 36 A tale proposito, occorre osservare che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo non contiene alcuna disposizione che consenta allo Stato membro di esecuzione di rifiutare la consegna dell'interessato a motivo del fatto che la pena inflitta dallo Stato emittente apparirebbe sproporzionata rispetto ai fatti per i quali la consegna è richiesta.
- 37 Pertanto, anche se lo Stato membro di esecuzione ritiene che esistano serie difficoltà in ordine alla proporzionalità del mandato d'arresto europeo, esso non può rifiutarsi, per tale motivo, di ordinare la consegna della persona ricercata in vista dell'esecuzione della pena pronunciata dallo Stato membro emittente.
- 38 Se è vero che, in linea di principio, spetta allo Stato emittente verificare la proporzionalità del mandato d'arresto europeo prima di emetterlo, circostanza idonea a rafforzare il principio del reciproco riconoscimento, tale verifica non consente di prevenire la violazione del principio di proporzionalità quando, come nel caso di specie, il mandato d'arresto è stato emesso per l'esecuzione di una pena inflitta per un unico reato caratterizzato da più azioni, di cui solo alcune costituiscono un reato secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione.
- 39 Infatti, in tal caso, la pena pronunciata dallo Stato emittente sarà eseguita nella sua totalità, sebbene la consegna per alcuni dei fatti sanzionati con tale pena sia esclusa.

- 40 Ne consegue che, sebbene il mandato potesse essere proporzionato al momento della sua emissione, non si può escludere che non lo sia più al momento della sua esecuzione.
- 41 Orbene, dall'articolo 1, paragrafo 3, in combinato disposto con il considerando 12 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo risulta che i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali riflessi nella Carta devono essere rispettati nell'ambito del mandato d'arresto europeo.
- 42 A tale proposito, l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta sancisce il principio secondo il quale l'intensità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato.
- 43 La Cour de cassation solleverà su questo punto la terza questione pregiudiziale.

#### **V. Richiesta di procedimento accelerato**

- 44 Tenuto conto dell'interpretazione richiesta, suscettibile di avere conseguenze generali sia per le autorità chiamate a cooperare nell'ambito del mandato d'arresto europeo, sia per i diritti della persona ricercata, la quale si trova in una situazione di incertezza, dell'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di pronunciarsi nelle migliori condizioni possibili sulla richiesta di consegna che le è stata rivolta, dandole così la possibilità di conformarsi quanto prima agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione quadro 2002/584/GAI e della misura restrittiva della libertà (controllo giurisdizionale) cui KL è sottoposto nel presente procedimento, è necessario richiedere l'applicazione del procedimento accelerato previsto dall'articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli articoli 105 e seguenti del regolamento di procedura della Corte.

#### **VI. Questioni sollevate**

- 45 La Cour de cassation solleva le seguenti questioni:
1. Se l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminazione è soddisfatta in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la consegna è richiesta per atti che sono stati qualificati, nello Stato emittente, come devastazione e saccheggio, consistenti in fatti di devastazione e saccheggio idonei a provocare una violazione dell'ordine pubblico, quando nello Stato di esecuzione esistono le fattispecie di reato di furto con danneggiamento, distruzione e deterioramento che non richiedono tale elemento di violazione dell'ordine pubblico.
  2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che l'organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione

può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena, qualora esso constati che l'interessato è stato condannato dalle autorità giudiziarie dello Stato emittente a tale pena per la commissione di un reato unico, la cui prevenzione contemplava diverse azioni, e solo alcune di tali azioni costituiscono un reato per lo Stato di esecuzione. Se occorra distinguere a seconda che le autorità giurisdizionali dello Stato emittente abbiano considerato tali diverse azioni come separabili o meno.

3. Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali imponga all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo qualora, da un lato, esso sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena unica inflitta per reprimere un unico reato e, dall'altro, poiché alcuni dei fatti per i quali è stata pronunciata tale pena non costituiscono reato secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, la consegna possa essere concessa solo per alcuni di tali fatti.